



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287  
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it  
lav.form.comm@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **22136/P-/COM-4-8** (29/05/PQ)  
riferimento: 27092/1.3.17 dd. 22/11/2010  
allegato  
Trieste, **29 novembre 2010**

Al Comune di

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale,  
Autonomie Locali e Sicurezza  
Servizio affari istituzionali e sistema aa. ll.  
Via Sabbadini, 31  
33100 – **UDINE**

oggetto: **LL. RR. nn. 8/2002 e 29/2005: attività di somministrazione integrativa a impianto distribuzione carburanti – Affitto del bar a terzo soggetto**

Con la nota sopra emarginata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo (nota prot. 26071 dd. 11 novembre 2010), con il quale si richiede se il titolare di un'attività di distribuzione carburanti possa affittare ad un terzo soggetto l'azienda "integrativa" di somministrazione di alimenti e bevande.

Si premette che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 14/2008 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), <<In armonia con i principi di cui all'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, **attività e servizi integrativi**>>: rimane fermo, quindi, anche alla luce delle liberalizzazioni introdotte dalla citata normativa, il concetto di "attività e servizio di integrazione" all'impianto di distribuzione carburanti.

Per l'apertura e l'esercizio delle attività e dei servizi integrativi deve, in ogni caso, osservarsi tutta la specifica normativa di settore (soprattutto, urbanistico – edilizia, di sicurezza degli impianti,...), tenendosi inoltre presente che, trattandosi di attività

integrativa, il volume d'affari non può superare quello dell'impianto di distribuzione carburanti: si coglie l'occasione per ribadire, una volta di più, che il criterio del volume d'affari è un criterio di derivazione comunitaria, cui si richiama lo stesso Antitrust per risolvere la problematica della prevalenza delle attività commerciali.

Con riferimento precipuo alle attività <<integrative>> di somministrazione, alla luce della citata legge regionale n. 14/2008, si ritiene, innanzi tutto, venuta meno la rilevanza della distinzione tra tipologia a) e b) di cui alla legge n. 287/1991; inoltre, non appare più legittima nemmeno un'eventuale limitazione massima delle superfici di somministrazione di bar e ristoranti, da computarsi, tra l'altro, distintamente dalle superfici specifiche delle eventuali attività di vendita, tenendosi in ogni caso presente il volume d'affari, nei termini sopra descritti, ai fini della determinazione dell'attività integrativa.

Fermo restando quanto fin qui evidenziato e preso atto che la nozione di attività integrativa non è comunque venuta meno, si evidenzia che la fattispecie in esame ricade sotto la disciplina della legge regionale n. 8/2002 e specificatamente del suo articolo 16, comma 5: <<I Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4 (ossia, attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, della legge 287/1991, quali bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili), nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 e dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001>>

Se il richiamo all'articolo 3, comma 4, della legge n. 287/1991 deve attualmente intendersi riferito al novellato articolo 69 della legge regionale n. 29/2005 (quindi, eliminazione sia della programmazione numerica, sia delle tipologie degli esercizi di somministrazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/1991), per quanto concerne il tuttora vigente articolo 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001, questo dispone che <<le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali (dei carburanti) sulla base dei seguenti indirizzi: (...) i) determinazione (...) degli indirizzi, dei criteri e delle priorità di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza (...) per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione (...) non è trasferibile in altra sede. **Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.>>.**

Non ostante i rinvii testuali a normative non più vigenti (cfr. in particolare l'articolo 64, comma 10, del decreto legislativo n. 59/2010) che impongono un'opera di interpretazione sistematico – evolutiva, risulta chiarissimo che l'art. 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001, espressamente richiamato dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 8/2002, prende in esame le due fattispecie di attività di somministrazione esercitabili sia dal "titolare" di licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, sia da un "soggetto diverso" dal titolare di detta licenza: nella prima

ipotesi, l'attività si qualifica propriamente come "attività integrativa" all'impianto di distribuzione carburanti (ed il titolare potrà anche servirsi di un preposto per la conduzione del bar), nella seconda ipotesi, invece, comunque possibile, siamo di fronte ad un'attività autonoma di somministrazione, attività che va ricondotta sotto il regime ordinario della legge regionale n. 29/2005.

Si tratta di uno di quei casi (a dir la verità rari) in cui la titolarità soggettiva qualifica giuridicamente e diversifica l'azienda, la quale, se destinata ad attività integrativa, è funzionale e non indipendente da un impianto di distribuzione carburanti (oltre alle citate norme di legge, vedasi in particolare l'art. 21 del Piano regionale carburanti di cui al DPR n. 394/2002).

Ne deriva che il rilascio di un titolo autorizzativo per un'attività di somministrazione ad un soggetto che non sia il titolare della succitata licenza UTF ricade sotto la disciplina ordinaria della legge regionale 29/2005, in quanto attività "autonoma" di somministrazione e non "integrativa" ad un impianto di distribuzione carburanti<sup>1</sup> ed il trasferimento in gestione di un'azienda "effettivamente integrativa" di somministrazione, dal titolare sempre della licenza di esercizio UTF ad un soggetto terzo, non realizza in senso tecnico un fattispecie di subingresso, così come disciplinato dall'articolo 72 della legge regionale n. 29/2005, proprio perchè in questo mutamento di titolarità soggettiva muta anche la qualificazione oggettiva dell'azienda (non più destinata ad attività integrativa, ma ad attività autonoma), con la conseguenza che, a seguito di un siffatto trasferimento, il soggetto terzo dovrà comunque ottenere una autorizzazione ex novo.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Terzo Unterweger Viani –

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*

---

<sup>1</sup> Conformemente a quanto sviluppato nel testo, si richiamano le seguenti note: prot. n. 13423/COMM dd. 26 novembre 2003, prot. n. 24902/PROD.COMM dd. 17 ottobre 2007 e prot. n. 9515/PROD.COMM 22 aprile 2009; le note sono consultabili sul sito:  
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/economiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>